



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Direzione Servizi al Territorio e alla Città

Servizi a rete e progettazione

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI A PERSONE DISABILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2019

- Novembre 2018 -

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MARCO TILELLI il 06/04/2019 11:10:38

ELISABETTA SCATIGNA il 05/04/2019 13:09:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Proposta di delibera di consiglio: 2019 / 17 del 28/03/2019

Prot.: 2019 / 20839 del 06/04/2019

INDICE

Art. 1 - PREMESSE

Art. 2 - CONCESSIONARI

Art. 3 - DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER PERSONE DISABILI

Art. 4 - UTILIZZO DELLO STALLO PERSONALIZZATO

Art. 5 - LIMITI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Art. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 7 - NORME TRANSITORIE

- Novembre 2018 -

Art. 1 – PREMESSE

L'assegnazione gratuita di spazi di sosta personalizzati alle persone disabili rappresenta una scelta che il Comune ha facoltà di riconoscere sebbene non sia in ciò vincolato dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento nasce dalla necessità di favorire la mobilità dei cittadini che abbiano una “invalidità totale e permanente con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore” (invalidi civili riconosciuti legalmente a causa della loro patologia), oppure dei cittadini disabili in possesso di patente di guida speciale e di veicolo a tre o quattro ruote di proprietà, dal cui libretto di circolazione risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Art. 2 – CONCESSIONARI

S'intendono destinatari delle disposizioni di cui al presente regolamento e quindi, concessionari, i cittadini invalidi che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente e permanentemente la deambulazione autonoma; sono ad essi equiparati i soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R. 503/96, ossia i non vedenti. Sono altresì da intendersi concessionari le persone disabili in possesso di patente speciale di guida e di veicolo a tre o quattro ruote adattato alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Art. 3 – DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER PERSONE DISABILI

La domanda per l'istituzione di un parcheggio per persone disabili personalizzato, potrà essere presentata compilando il modello apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

Persone disabili in possesso di patente e guida di veicoli speciali

- a) Siano residenti nel Comune di Rivoli;
- b) Siano titolari di contrassegno “Invalidi a tempo indeterminato” (o con scadenza pari a cinque anni)
- c) Non dispongano di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio fruibile dal richiedente di proprietà del nucleo familiare presso il quale la persona disabile dimora/risiede, ovvero di locali od aree che possano essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d'uso degli stessi.
- d) Siano titolari di patente di guida speciale per le persone invalide;
- e) Dispongano di un veicolo a loro idoneo, cioè veicolo a tre o quattro ruote adattato alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Persone disabili che non guidano l'auto

- a) Siano residenti nel Comune di Rivoli;
- b) Siano titolari di contrassegno “Invalidi a tempo indeterminato” (o con scadenza pari a cinque anni)
- c) Non dispongano di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare presso cui la persona disabile dimora/risiede, ovvero di locali od aree che possano essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d'uso degli stessi.
- d) abbiano certificazioni mediche rilasciate dall'ASL e/o dall'INPS riportanti le seguenti diciture o simili che identificano l'invalidità del 100%:

- Novembre 2018 -

Comune di Rivoli
Regolamento Comunale per l'istituzione di stalli di sosta riservati a persone disabili

“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età - grave 100%”;

oppure:

“invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;

oppure:

“invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”;

oppure:

“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%”, oppure “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”

oppure:

abbiano certificazione dell'INPS che attesti direttamente la necessità dello stallo numerato

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere dimostrati con la produzione, insieme alla domanda, di copia della documentazione attestante gli stati dichiarati.

Relativamente al punto c) potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, sulla quale potranno essere effettuati controlli da parte degli Organi competenti al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione richiedere ogni altra documentazione necessaria all'istruttoria.

In caso di cambio di residenza o in caso di cessazione delle condizioni che permettevano l'acquisizione del diritto, nonché in caso di decesso del titolare del contrassegno, deve essere data tempestiva comunicazione agli Uffici preposti, affinché si possa provvedere all'immediata dismissione dello stallo.

Per tutti quei casi per i quali, ai sensi del presente Regolamento, non si è titolati a chiedere l'istituzione di uno stallo di sosta personalizzato, si ricorda che la fermata dei veicoli, ai sensi dell'art. 157 del codice della Strada, è consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia.

Art. 4 – UTILIZZO DELLO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO

Lo stallo di sosta personalizzato è istituito ad esclusivo beneficio del disabile in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 3 e dovrà essere utilizzato per il trasporto dello stesso.

Art. 5 – LIMITI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Si possono rilasciare concessioni solo nelle immediate vicinanze del luogo di domicilio abituale della persona disabile e laddove la pavimentazione stradale in essere e la pendenza della carreggiata siano idonee a consentire, in condizioni di sicurezza, la salita e la discesa dal veicolo dell'invalido. Non possono essere realizzati stalli di sosta personalizzati nei tratti stradali in cui vige il divieto di sosta o fermata o in cui le dimensioni della carreggiata siano tali da impedire la realizzazione di posteggi secondo quanto stabilito dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

- Novembre 2018 -

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MARCO TILELLI il 06/04/2019 11:10:38

ELISABETTA SCATIGNA il 05/04/2019 13:09:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Proposta di delibera di consiglio: 2019 / 17 del 28/03/2019

Prot.: 2019 / 20839 del 06/04/2019

Art. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI

In qualsiasi momento gli organi comunali competenti all'istruttoria del procedimento possono acquisire informazioni e svolgere accertamenti utili alla verifica del permanere delle condizioni originarie che hanno determinato il rilascio della concessione.

L'uso illecito del contrassegno disabili è perseguito a norma di legge.

In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti iniziali, si procederà all'immediata revoca della concessione ed al ripristino delle condizioni originarie del parcheggio.

Art. 7 – NORME TRANSITORIE

Gli stalli già istituiti manterranno la loro validità sino all'entrata in vigore del presente Regolamento. Per ogni stallo personalizzato verrà in seguito chiesto ai titolari di produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti affinché lo stesso possa essere confermato o revocato.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/90 n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché possa prenderne visione in qualunque momento, inoltre, affinché possa esserne data più ampia diffusione, copia del presente Regolamento viene inserita sul sito Internet del Comune di Rivoli.

- Novembre 2018 -